Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **ROMA - Martedì, 26 aprile 1932 - ANNO X** **Numero 96**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 96 DEL 26 APRILE 1932-X:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 23: **Ministero delle finanze - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazione dei premi assegnati ai buoni del Tesoro novennali per la scadenza 15 maggio 1932.

(2676)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 marzo 1932, n. 358.
Norme sui boschi e pascoli montani interessanti opere di bonifica integrale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il capoverso lettera *f)* del n. 2 dell'art. 2 del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, è sostituito dal seguente:
« *f)* Opere di miglioramento di pascoli montani, formazione di nuovi boschi e ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, quando ricadano nell'àmbito di comprensori di trasformazione fondiaria o nel perimetro di bacini montani classificati, ovvero quando il Comando di coorte o di centuria della Milizia nazionale forestale, competente per ragione di territorio, riconosca che esse giovano ad integrare i risultati utili o ad assicurare la permanenza di opere previste dalla legge 24 dicembre 1928, n. 3134 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 31 marzo 1932, n. 359.
Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per l'emanazione del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a modificare, integrare, coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839, delle leggi successive che le hanno modificate, nonchè tutte le altre leggi e disposizioni che vi abbiano attinenza per ragione di materia, emanate e da emanare sino al 31 dicembre 1931 - Anno X.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 31 marzo 1932, n. 360.
Conversione in legge del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1521, recante provvedimenti per accelerare l'esecuzione delle opere di bonifica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1521, recante provvedimenti per accelerare l'esecuzione delle opere di bonifica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 31 marzo 1932, n. 361.
Classificazione in 1ª categoria delle opere di bonificamento del Timavo Superiore (provincia di Fiume).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono classificate in prima categoria, a termini dell'art. 2 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere necessarie alla bonifica del Timavo Superiore in provincia del Carnaro (Fiume).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 31 marzo 1932, n. 362.
Conversione in legge del R. decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1691, recante disposizioni per la determinazione del tasso d'interesse per il calcolo delle annualità di contributo statale nelle spese di bonifica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1691, recante disposizioni per la determinazione del tasso d'interesse per il calcolo delle annualità di contributo statale nelle spese di bonifica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO 31 marzo 1932, n. 363.
Richiamo alle armi per addestramento di un contingente di circa 660 militari del C.R.E.M. in congedo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 61 della legge 23 giugno 1927, n. 1066, sulla leva marittima;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al Ministro Segretario di Stato per la marina di richiamare per istruzione un contingente di circa 660 militari (sottocapi e comuni) delle classi 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909 appartenenti ai Compartimenti marittimi di La Spezia, Genova, Taranto, Bari, Napoli, Trapani, Palermo, Porto Empedocle.

Il richiamo avverrà durante il mese di aprile 1932 ed avrà una durata di circa 12 giorni.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° aprile 1932.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 319, foglio 59. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 11 aprile 1932, n. 364.
Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1931-32.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni a S. M. il Re, in udienza dell'11 aprile 1932-X, sul decreto che autorizza una 2ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1931-32.

MAESTA'

Constatata la necessità e la convenienza di costruire, in prossimità dello Scalo di San Lorenzo (Roma-Tiburtina) un capannone da adibirsi a magazzino per deposito degli stampati e dei materiali dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi attualmente depositati in vari locali tenuti in affitto, e poichè allo stato attuale non è possibile contenere la nuova spesa nello stanziamento dell'apposito capitolo, appena sufficiente pei normali bisogni, si rende assolutamente necessario, per far fronte alla predetta spesa, preventivata nella somma complessiva di L. 1.164.000, di aumentare di uguale importo lo stanziamento del capitolo 89 del bilancio passivo dell'Azienda postale telegrafica per l'esercizio corrente 1931-1932.

A ciò provvede, con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, il decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 1° giugno 1931, n. 664, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi;

Visto l'art. 21 del R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e telegrafi presenta una disponibilità di L. 11.067.500 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 1.164.000 da versarsi all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con imputazione al capitolo 18 del bilancio dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1931-32 e da inscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo 89 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta e per l'esercizio medesimo: « Manutenzione, restauro, adattamento dei fabbricati, ecc.... Costruzioni di casotti e padiglioni in muratura o con altri sistemi, ecc. ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda postale e telegrafica per l'esercizio finanziario 1931-32.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 319, *foglio* 63. — FERZI.

REGIO DECRETO 17 marzo 1932, n. 365.
Approvazione del regolamento sui lavori del genio militare.

N. 365. R. decreto 17 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quello per le finanze, viene approvato il regolamento sui lavori del genio militare.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 17 marzo 1932, n. 366.
Approvazione delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare.

N. 366. R. decreto 17 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quello per le finanze, vengono approvate le condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 17 marzo 1932, n. 367.
Approvazione del capitolato generale tecnico per i lavori del genio militare.

N. 367. R. decreto 17 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene approvato il capitolato generale tecnico per i lavori del genio militare.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1932 - *Anno X*

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1932.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra il « Consorzio agrario di Treviso », il « Sindacato agrario prealpino di Montebelluna » e il « Sindacato agricolo industriale trevigiano ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;
Vista l'istanza presentata dal « Consorzio agrario di Treviso », società anonima cooperativa, dal « Sindacato agrario prealpino di Montebelluna », società anonima cooperativa, e dal « Sindacato agricolo industriale trevigiano », società anonima per azioni, i quali espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione dei due Sindacati nel Consorzio agrario di Treviso;
Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra il « Consorzio agrario di Treviso », il « Sindacato agrario prealpino di Montebelluna » e il « Sindacato agricolo industriale trevigiano », rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa la validità delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa col presente decreto, sia pubblicato nel giornale « La Gazzetta di Venezia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: ROCCO.

(2677)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1932.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra la « Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per imprese agricole », la « Società imprese e conduzioni agricole » ed altre.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;
Vista l'istanza presentata dalla Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per imprese agricole, la quale espone di voler procedere alla fusione, mediante incorporazione, delle seguenti società: « Società imprese e conduzioni agricole », « Società immobiliare aretina », « Società Apostolico Orsini Ducas per industrie agricole » e « Società commerciale industriale delle bonifiche ferraresi »;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra la « Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per imprese agricole », la « Società imprese e conduzioni agricole », la « Società immobiliare aretina », la « Società Apostolico Orsini Ducas per imprese agricole » e la « Società commerciale industriale delle bonifiche ferraresi », rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, numero 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa la validità delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, sia pubblicato per due volte l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione concessa col presente decreto, nei giornali: « La Tribuna » di Roma, « La Stampa » di Torino, e « Il Corriere Padano » di Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: Rocco.

(2678)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-23664.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Romeo Puric di Antonio, nato a Trieste il 13 maggio 1899 e residente a Trieste, via Romagna n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Purini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romeo Puric è ridotto in « Purini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1421)

N. 11419-10701.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Puziger di Carlo, nato a Trieste il 1° gennaio 1878 e residente a Trieste, via C. Battisti n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pizzicheri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Puziger è ridotto in « Pizzicheri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1422)

N. 11419-3839.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Margherita Radoslovich di Germano, nata a Trieste il 13 febbraio 1897 e residente a Trieste, via del Lavatoio n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Radossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Margherita Radoslovich è ridotto in « Radossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1423)

N. 11419-26987.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Medvescek di Giovanni ved. Gabrijelcic, nata a Poglie Superiore il 1° dicembre 1880 e residente a Trieste, via P. Revoltella n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Medei » e « Gabrielli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Medvescek di Giovanni vedova Gabrijelcic sono ridotti in « Medei » e « Gabrielli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Zarca fu Luigi, nata il 31 dicembre 1911, figlia;
2. Oscar fu Luigi, nato il 15 settembre 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1424)

N. 11419-25156.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Erminia Giardini fu Antonio ved. Rasdrer, nata a Zara il 13 aprile 1881 e residente a Trieste, via S. Maurizio n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Erminia Giardini ved. Rasdrer è ridotto in « Rassi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonia fu Antonio, nata l'11 luglio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1425)

N. 11419-23071.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Raunizk di Giuseppe, nato a Trieste il 1° febbraio 1888 e residente a Trieste, piazza dei Foraggi n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ranelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Raunizk è ridotto in « Ranelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Teresa Zuch in Raunizk di Agostino, nata il 4 maggio 1893, moglie;
2. Norma di Rodolfo, nata il 25 luglio 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1426)

N. 11419-23186.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Rauter di Giovanni, nato a Trieste il 6 aprile 1896 e residente a Trieste, via Sara Davis n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Raldi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Rauter è ridotto in « Raldi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Koch in Rauter di Giuseppe, nata il 21 marzo 1899, moglie;
2. Annamaria di Mario, nata il 27 dicembre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1427)

N. 11419-26043.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Edmea Reich fu Riccardo, nata a Trieste il 5 luglio 1897 e residente a Trieste, via Gatteri n. 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Reini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Edmea Reich è ridotto in « Reini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1428)

N. 11419-20408.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Bruno Repich fu Antonio, nato a Trieste l'11 gennaio 1921 e residente a Trieste, via Istituto n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Reppi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residente dell'interessato, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Repich è ridotto in « Reppi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessato sig. Antonio Visintini nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1429)

N. 11419-23243.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Ida Ressmann di Rosa, nata a Trieste il 23 novembre 1895 e residente a Trieste, via dell'Ospitale n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Romani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Ida Ressmann è ridotto in « Romani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vittorio di Ida, nato il 27 novembre 1929, figlio;
2. Pierina di Ida, nata il 9 giugno 1920, figlia;
3. Italia di Ida, nata il 6 novembre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1430)

N. 11419-25208.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Giuseppina Rosanz di Andrea, nata a Corgnale il 29 ottobre 1908 e residente a Trieste, Lipizza n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rosani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Giuseppina Rosanz è ridotto in « Rosani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Daniele di Giuseppina, nato il 5 giugno 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1431)

N. 11419-22372.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Ruscich fu Giovanni, nato a Trieste il 20 settembre 1901 e residente a Trieste, via P. Revoltella n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Russini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Ruscich è ridotto in « Russini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1432)

N. 11419-23242.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Sckerl di Carlo, nata a Trieste l'8 dicembre 1904 e residente a Trieste, via Soncini n. 913, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scherini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Sckerl è ridotto in « Scherini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Silvano di Maria, nato il 21 gennaio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1437)

N. 11419-18634.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Vittoria Schiulaz fu Vincenzo, nata a Pisino il 15 giugno 1885 e redente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Solazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Vittoria Schiulaz è ridotto in « Solazzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1438)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 90.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 aprile 1932 - Anno X

Francia	76.85	Oro	374.13
Svizzera	378 —	Belgrado	—
Londra	73.50	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.915	Albania (Franco oro)	—
Spagna	153.25	Norvegia	3.65
Belgio	2.737	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.632	Svezia	3.65
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	57.87	Danimarca	4.03
Romania	11.65	Rendita 3,50 %	72.30
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	68.25
Peso Argentino Carta	4.90	Rendita 3 % lordo	44.825
New York	19.39	Consolidato 5 %	81.975
Dollaro Canadese	17.53	Obblig. Venezie 3,50 %	83.20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 37).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	479347	240 —	Rescigno *Domenico* di Antonio, dom. a Cicciano (Napoli).	Rescigno *Domenica* di Antonio, *nubile*, dom. come contro.
»	213043	200 —	Nista *Antonio* di Nicola, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Colle Sannita (Benevento).	Nista *Giuseppantonio* di Nicola, minore ecc., come contro.
»	517066	750 —	Gianola *Luigi* fu Giov. Battista, minore sotto la p. p della madre Rizzi Maria ved. Gianola Giov. Battista, dom. in Premana (Como).	Gianola *Lucia* fu Giov. Battista, minore ecc., come contro.
»	421938	1950 —	*Gubitosi* Pasquale di Giuseppe, dom. in Pratola Serra (Avellino); con usuf. vital. a *Gubitosi* Giuseppe fu Giovanniantonio.	*Gubitosa* Pasquale di Giuseppe, dom. in Pratola Serra (Avellino); con usuf. vital. a *Gubitosa* Giuseppe fu Giovanniantonio.
3,50 %	557571	94,50	Salvetti Pietro fu Giuseppe, con usuf. vital. a Masino *Clotilde* fu Giacomo, ved. di Salvetti Giuseppe, dom. in Torino.	Intestata come contro, con usuf. vital. a Masino *Maria Clotilde* fu Giacomo, ved. ecc., come contro.
(1902)	8587	63 —	Zanoni Giuseppa, Giovanni ed Enrico fu Ambrogio, minori sotto la p. p. della madre Sartoretti *Filomena* fu Rocco, ved. di Zanoni Ambrogio, dom. in Orta Novarese (Novara) e figli legittimi nascituri di detta Sartoretti *Filomena*; con usuf. vital. a Sartoretti *Filomena* fu Rocco, ved. di Zanoni Ambrogio. dom. in Miasino.	Zanoni Giuseppa, Giovanni ed Enrico fu Ambrogio, minori sotto la p. p. della madre Sartoretti *Giovanna-Maria-Filomena* fu Rocco, ved. di Zanoni Ambrogio, dom. come contro, e figli legittimi nascituri di Sartoretti *Giovanna-Maria-Filomena*; con usufrutto vital. a Sartoretti *Giovanna-Maria-Filomena*, ved. ecc., come contro.
Cons. 5 %	508230	425 —	*Scelzo Francesco* fu Catello, minore sotto la p p. della madre Buondonno Giovanna fu Raffaele, ved. di Catello Scelzo, dom. in Castellammare (Napoli).	*Aventi diritto alla eredità* di Scelzo Francesco fu Catello.
3,50 %	722234	192.50	Jacini Stefano, Cesare, Pietro e Filippo di *Giov. Battista* e maschi nascituri di detto *Giov. Battista*, eredi indivisi di Jacini Pietro, dom. in Milano.	Jacini Stefano, Cesare, Pietro e Filippo di *Giambattista, gli ultimi due minori sotto la p. p del padre* e maschi nascituri di detto *Giambattista* eredi indivisi di Jacini Pietro, dom. in Milano.
Cons. 5 %	417159	300 —	Baffredo Francesco Michele fu Giorgio, dom. in Roccaforte Mondovì (Cuneo); con usuf. a *Rastella* Maria fu Giuseppe, moglie di Blengino Andrea. dom. in Roccaforte Mondovì (Cuneo).	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Rastelli* Maria fu Giuseppe, *ved. di Unia Francesco-Michele* e moglie *in seconde nozze di Blengino Andrea*, dom. come contro.
3,50 %	819935	234,50	Chartreux Maria-Augusto-Leone (Marie-Auguste-Lion) del fu Augusto (Auguste) dom. in Costantina (Algeria).	Chartreux Maria-Augusto-Leone (Marie-Auguste-Lion) del fu Carlo Augusto (Auguste *ou Charles Auguste*), dom. come contro.
Cons. 5 %	198111	5 —	Casalis Angela fu Michele, moglie di Daniele Domenico, dom. in Cuneo, con usuf. vital. a Daniele *Maria* fu Domenico, nubile, e Biga di Bioglio Giuseppe fu Mauro, dom. in Savigliano,	Intestata come contro, con usuf. vital a Daniele *Anna-Maria* ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO l'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 5 %	198112	10 —	Daniele Domenico fu Domenico, dom. in Cuneo; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	198113	30 —	Ferrero Giovanni di Pietro, dom. in Lagnasco; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	198114	25 —	Ferrero Domenica di Pietro, nubile, dom. in Lagnasco; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	208119	50 —	Daniele Teresita di Domenico, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Cuneo; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	208120	50 —	Daniele Maria di Domenico, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Cuneo; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	208121	50 —	Daniele Domenico di Domenico, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Cuneo; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
3,50 %	234782	38,50	Rossini *Caterina* fu Ottavio, nubile, dom. in Cirimido (Como).	Rossini *Angela-Regina-Caterina* fu Ottavio, nubile, ecc. come contro.
»	569088	210 —	*Casale* Pasquale fu Francesco, dom. in Sapri (Salerno).	*Licasale* Pasquale fu Francesco, dom. come contro.
»	828981	70 —	Ferrando Camillo fu *Raimondo*, dom. in Baldissero Canavese (Aosta); con usuf. vital. a Faccio *Rosa* fu Giovanni Maria, ved. di Ferrando *Raimondo*.	Ferrando Camillo fu *Giuseppe-Raimondo*, dom. come contro; con usuf. vital. a Faccio *Maria-Rosa* fu Giovanni Maria, ved. di Ferrando *Giuseppe-Raimondo*.
Cons. 5 % »	390223 214595	175 — 120 —	*Maccagno* Ludovica fu Vittorio, minore sotto la p. p. della madre Mosca Angela Caterina ved. di *Maccagno* Vittorio, dom. in Alessandria nella 1ª rendita ed in Asti (Alessandria) nella seconda.	*Macagno* Ludovica fu Vittorio, minore sotto la p. p. della madre Mosca Angela Caterina, ved. di *Macagno* Vittorio, dom. come contro.
3,50 % »	217545 217546	164,50 38,50	Randisi Vito, Caterina, Teresa e Ninfa fu Vincenzo, minori sotto la p. p. della madre Serretta *Laura* di Salvatore, ved. di Randisi, dom. in Partinico (Palermo). La seconda rendita è con usuf. a Sorretta *Laura* di Salvatore ecc., come sopra.	Randisi Vito, Caterina, Teresa e Ninfa fu Vincenzo, minori sotto la p. p. della madre Serretta *Eulalia* di Salvatore, ved. ecc., come contro La seconda rendita è con usuf. a Serretta *Eulalia* ecc. come contro.
Cons. 5 %	166410	250 —	Vassallo Girolamo fu Girolamo, dom. in Grotte (Girgenti).	Vassallo Girolamo fu Girolamo, *minore sotto la p. p. della madre Vassallo Teresa di Giuseppe, ved. di Vassallo Girolamo*, dom. come contro.
»	136754	100 —	Bagnato *Carmela* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Macri Giovanna fu Domenico, dom. in Bagnara (Reggio Calabria).	Bagnato *Maria-Carmela* fu Vincenzo, minore ecc., come contro.

A' termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 febbraio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2480)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Direzione generale dell'assistenza, previdenza e propaganda corporativa - Divisione assicurazioni.

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo parziale della cauzione costituita dalla Società « Mutua Assicuratrice Industriale » di Milano.

La Società « Mutua Assicuratrice Industriale », con sede in Milano, via Victor Hugo, n. 4, ha limitato l'attività assicurativa al solo ramo incendi, ed ha chiesto lo svincolo della cauzione costituita a garanzia degli assicurati italiani, per la assicurazione del ramo trasporti, asserendo che tutti i contratti inerenti al detto ramo sono estinti e di aver liquidato tutti i danni relativi.

Si invita chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo a far pervenire — in debita forma legale — il relativo ricorso a questo Ministero - Divisione assicurazioni, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia — pure in forma legale — alla Società predetta.

(2543)

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo totale della cauzione costituita dalla Società di assicurazioni « Garantie Française » a garanzia della massa degli assicurati italiani.

La Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Garantie Française » con sede in Lione per il tramite del liquidatore della Rappresentanza nel Regno avv. Arturo Muzii, residente in Milano, via Marino, n. 3, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati compresi nel portafoglio italiano, dichiarando che non vi sono creditori, nè esistono, a carico della predetta Compagnia, altri pesi od oneri di qualsiasi specie.

S'invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo, a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero - Divisione assicurazioni - non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente comunicato, notificandone copia, pure in forma legale, alla Compagnia e per essa al predetto liquidatore.

(2544)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di capo officina meccanico presso la Scuola di tirocinio annessa al Regio istituto industriale di Torino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visti i Regi decreti-legge 27 giugno 1929, n. 1047, e 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Torino, approvata con decreto Ministeriale 31 ottobre 1925, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1925;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, circa la riduzione degli stipendi e degli altri emolumenti dei dipendenti statali;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Regia scuola di tirocinio annessa al Regio istituto industriale di Torino è aperto il concorso per titoli ed esami al posto di capo officina meccanico titolare.

Art. 2.

Il capo officina prescelto inizia la sua carriera al gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo di L. 9300, oltre al supplemento di servizio attivo di L. 1800, e l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 9°. I predetti assegni, in applicazione del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, vengono rispettivamente ridotti, dal 1° dicembre 1930, a L. 8184 e a L. 1584. Esso viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica, Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: licenza di Regia scuola industriale di tirocinio o titoli di studio post-elementari o altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità del candidato ad occupare il posto di capo officina meccanico;

2° copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, eccezione fatta per gli ex combattenti ed invalidi di guerra, per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato penale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere autenticata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° tutti quei titoli, lavori e pubblicazioni che i concorrenti ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore, dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole d'istruzione tecnica aventi ordinamento autonomo debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, debbono essere comprovate dai relativi documenti);

11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipedenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 4.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma. Ai candidati ammessi — a seguito della valutazione dei loro titoli — sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 6.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 7.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(2680)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso per un posto di notaro in Tripoli.

È aperto un concorso per titoli ad un posto di notaro per Tripoli, a norma dei Regi decreti 20 marzo 1913, n. 286, e 6 febbraio 1921, n. 135.

Per l'ammissione di ciascun concorrente, il Ministro ne valuta la condotta in relazione all'indirizzo politico del Fascismo.

Il concorso ha luogo presso il Ministero delle colonie.

Vi potranno prender parte i notari esercenti nel Regno e i candidati notari.

La cauzione da prestarsi è fissata in L. 12.000.

È assicurato al vincitore del concorso un minimo di proventi annui in L. 12.000, qualora tale minimo non venga raggiunto, la differenza sarà corrisposta dall'Amministrazione coloniale.

I concorrenti dovranno provare di avere conoscenza degli elementi del diritto musulmano. A questo effetto, se essi non credono di poter provare altrimenti tale conoscenza, devono nella domanda di concorso chiedere di essere ammessi ad un esperimnto orale davanti la Commisione giudicatrice.

La conoscenza della lingua araba non è requisito essenziale del concorso, ma ne sarà tenuto speciale conto nella valutazione dei titoli. All'uopo i concorrenti che non credono di provare altrimenti di conoscere l'arabo, possono nella domanda di concorso chiedere di essere ammessi ad un esperimento orale o scritto avanti la suddetta Commissione.

Chiunque intenda concorrere, dovrà far pervenire al Ministero delle colonie (Direzione generale dell'Africa Settentrionale) non più tardi del 1° agosto 1932-X, anche per mezzo della posta, ritirandone ricevuta, istanza su carta da bollo da L. 5, scritta e sottoscritta di proprio pugno, facendo espresso riferimento al presente bando di concorso ed indicandovi il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita ed il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti, oltre i documenti che hanno facoltà di esibire a prova del possesso dei requisiti di cui sopra è parola, dovranno produrre a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

I candidati notari:

1° atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, comprovante che il concorrente ha compiuti 21 anni e non ha superato i 50 di età;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato come il precedente;

3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4° certificato rilasciato dal segretario della Regia procura presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante

Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal segretario della Regia procura presso il Tribunale nella cui giurisdizione ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;

5° certificato di moralità rilasciato dal podestà del Comune di attuale residenza dell'aspirante. Se l'attuale residenza duri da meno di sei mesi, occorre uguale certificato rilasciato dal podestà del Comune della residenza o delle residenze precedenti.

I certificati devono essere legalizzati dal Prefetto e per i candidati residenti in Colonia devono essere rilasciati dall'ufficio competente, legalizzati dal Governatore;

6° diploma di laurea in giurisprudenza ovvero un certificato del direttore della segreteria della Università, presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato rilasciato dal concelliere della competente Corte di appello o dal Ministero della giustizia dal quale risulti che il concorrente ha superato l'esame di abilitazione al notariato o è stato dichiarato idoneo in esami di concorso per la nomina a notaro, con l'indicazione del voto complessivo riportato (numeratore e denominatore);

8° la prova che il concorrente ha adempiuto agli obblighi di leva;

9° la propria fotografia formato tessera, incollata su di un foglio di carta bollata da L. 3 con firma autografa del concorrente, scritta in parte sulla fotografia ed in parte sulla carta bollata. Il documento dovrà essere corredato da dichiarazione del pretore o di un Regio notaro che confermi l'autenticità della fotografia e della firma;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati ex combattenti ed agli invalidi di guerra diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

11° certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un medico provinciale o da ufficiale sanitario comunale con la dichiarazione che il concorrente è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

12° vaglia postale di L. 100 intestato al consegnatario cassiere del Ministero delle colonie, di cui L. 50 a titolo di tassa per concorso e L. 50 per contributo alle spese del medesimo.

I documenti indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dovranno avere la data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso.

I notari in esercizio:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che egli è iscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, e la data dell'assunzione dell'esercizio delle sue funzioni. Se precedentemente l'aspirante esercitò in altri distretti, deve produrre anche simile attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti pei candidati notari e indicati ai numeri 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12.

I suddetti documenti devono essere presentati in originale o in copia autentica, esclusi i certificati di conformità e gli equipollenti di ogni specie.

Le domande presentate dopo il termine come sopra stabilito o mancanti anche di uno solo dei prescritti documenti, non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice, nell'indicare il nome del candidato prescelto per la nomina, presenterà una graduatoria di dieci nomi, sui quali il Ministro potrà, per ordine, far ricadere la scelta in caso di rinunzia del candidato prescelto o di impedimento ad assumere le funzioni entro il termine che gli verrà fissato.

(2670)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.